



**HARVARD**  
**di MARANGONI & PARTNERS**

*Società tra professionisti a responsabilità limitata*

*Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale*

ALLE AZIENDE CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

Bologna, 29 giugno 2020

**Circolare n. 23/2020**

**DECRETO-LEGGE DEL 16 GIUGNO 2020, N. 52: “ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, NONCHE’ PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA E DI EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO”.**

*Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.*

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020, n. 15, il Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, il cui contenuto viene di seguito descritto.

**1. Anticipazione nella fruizione della CIGO, CIGD e FIS.**

I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), o di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), o di Fondo di Integrazione Salariale (FIS), hanno la possibilità di fruire di ulteriori 4 settimane, entro il 31 ottobre 2020, anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. In precedenza le predette 4 settimane potevano infatti essere fruito solo nel periodo successivo al 31 agosto 2020, ad eccezione delle sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema.

In ogni caso, resta ferma la durata massima complessiva dei trattamenti riconosciuti.

Alla luce di tale modifica tutte le aziende potranno dunque fruire, sin da subito, del totale delle settimane previste, che corrispondono per la CIGO e per il FIS a 18 settimane (14+4), e per la CIGD a 22 settimane (18+4) per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e a 18 settimane (14+4) per le restanti Regioni.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa in oggetto, si ritiene possibile usufruire delle 4 settimane ulteriori alle 14 anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 alla sola condizione che i datori interessati abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane entro il 31 agosto 2020. In caso contrario verrebbero a decadere tanto le settimane residuali, se si sia fruito di un numero inferiore alle 14 settimane, quanto le ulteriori 4 settimane.

La lettera della norma porta a questa conclusione ma, vista la delicatezza del tema, ci riserviamo di fornire eventuali aggiornamenti in base ai chiarimenti ufficiali che saranno comunicati dagli Enti competenti.

**2. Proroga dei termini di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e FIS**

Le domande per i trattamenti con causale “Covid-19” devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per la fase iniziale, al fine consentire un graduale adeguamento al nuovo regime dei termini di presentazione delle domande, il termine di presentazione è



## HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

*Società tra professionisti a responsabilità limitata*

*Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale*

posticipato al 17 luglio 2020, se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda.

Inoltre, per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine ultimo di presentazione è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

### **3. Ripristino in termini per errate domande di CIGO, CIGD e FIS**

Il decreto dispone ancora che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto di accedere o, comunque, con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

### **4. Pagamento diretto da parte dell'INPS.**

In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps è introdotto l'obbligo a carico del datore di lavoro di inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale (ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione), con la previsione che, decorsi tali termini, in caso di inadempimento datoriale il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore inadempiente.

### **5. L'accesso ai benefici del Reddito di emergenza**

Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini di presentazione delle domande relative al Reddito di Emergenza (REM) quale misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### **6. La presentazione delle domande di emersione per i rapporti di lavoro irregolari**

Viene prorogata al 15 agosto 2020 la data per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo istituiti, anch'essi, con il Decreto Rilancio ed aventi la finalità di consentire ai datori di lavoro o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero stranieri di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'UE.

\*\*\*

Restando a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.